Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 7

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

IN SEDE DELIBERANTE

71ª seduta (pomeridiana): martedì 12 novembre 2013

Presidenza della presidente FINOCCHIARO

DL 0156
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

IN SEDE DELIBERANTE

(*Doc.* XXII, n. 11) GOTOR ed altri – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 5
CRIMI *(M5S)* 5
DELLA VEDOVA *(SCpI)*, *relatore* 3, 4
MALAN *(PdL)* 4
MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(*Doc.* XXII, n. 11) GOTOR ed altri – ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento XXII, n. 11, già definito in sede referente, che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante. Propongo di dare per acquisito l'esame già svolto in sede referente, compresi i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo ai colleghi che il termine per la presentazione degli emendamenti scadeva oggi alle ore 16. Comunico che sono stati presentati gli emendamenti 1.1 e 1.2, del senatore Malan, e 3.1, presentato dal senatore Crimi e da altri.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, al quale sono stati presentati due emendamenti, che si danno per illustrati, e sui quali chiedo al relatore, senatore Della Vedova, e al rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il parere.

DELLA VEDOVA, *relatore*. Signora Presidente, se non ricordo male gli emendamenti 1.1 e 1.2 del senatore Malan sono gli stessi sui quali avevo espresso parere contrario nel corso dell'esame del documento in sede referente. Pertanto, confermo il parere contrario per le motivazioni da me già esposte in tale sede.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

MALAN *(PdL).* Signora Presidente, con l'emendamento in esame si propone di sopprimere al comma 1, lettera *b)*, le parole da: «riconducibili ad apparati» fino al termine del periodo.

Ho avvertito la necessità di ripresentare tale emendamento anche in questa sede perché non capisco per quale motivo la norma preveda di limitare il potere della Commissione all'accertamento delle sole responsabilità riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

Annuncio pertanto il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Malan, al riguardo le argomentazioni sono state già svolte durante l'esame del documento in sede referente. Tengo inoltre a sottolineare che, come sempre, le Commissioni d'inchiesta agiscono su un territorio che è stato già esplorato dall'autorità giudiziaria che, quindi, ha già individuato delle responsabilità individuali.

Normalmente, le Commissioni d'inchiesta hanno lo scopo di chiarire i contesti che non sono stati oggetto di affermazioni di responsabilità individuali. Questa era la ragione sulla base della quale il senatore Della Vedova aveva espresso parere contrario sull'emendamento analogo a quello in esame, proposto in sede referente, e la Commissione aveva poi votato di conseguenza.

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DELLA VEDOVA, *relatore.* Signora Presidente, confermo il mio parere contrario.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Parere conforme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento, che si dà per illustrato, e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

DELLA VEDOVA, *relatore.* Signora Presidente, propongo l'accantonamento dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori del Movimento 5 Stelle, con il quale si propone

la riduzione da trenta a venti del numero dei componenti della Commissione d'inchiesta, ciò per dare una dimostrazione di buona volontà anche all'altro ramo del Parlamento. Lo scopo non è quello di addivenire alla creazione di due Commissioni monocamerali ciascuna composta da 30 membri (che poi potranno convergere o meno per istituire una sorta di Bicamerale da 60 membri), ma di riuscire a riprendere il filo di una discussione condivisa e proporre, anche a partire dalla Camera dei deputati, l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta composta da un numero adeguato di commissari.

Propongo dunque di accantonare l'articolo 3 e l'emendamento 3.1, non perché io sia contrario alla norma, ma per poter andare anche oltre la sua previsione. Magari la Presidente o anche io stesso, procedendo per le vie brevi, potremmo contattare il relatore del documento presso la Camera, per verificare l'opportunità di tornare all'ipotesi dell'istituzione di una Commissione bicamerale. Questa mi sembrerebbe la decisione più lineare e di buon senso.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi sfuggono le ragioni di questa richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, come segnalato dal relatore, la proposta di accantonamento ha la finalità di verificare con il relatore della identica proposta di legge in esame presso la Camera, la possibilità di istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta. Questo significherebbe ridurre il numero complessivo dei componenti della Commissione, proposta che era anche l'oggetto dell'emendamento 3.1.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi sembrava ci fosse stata la decisione di portare in Aula un testo che prevedesse l'istituzione di una Commissione d'inchiesta composta da 30 componenti, così come indicato nel testo all'esame della Camera.

Tuttavia, come da lei sottolineato, dal momento che siamo in sede deliberante ed è possibile trovare un accordo con la Camera, anche a seguito dei chiarimenti forniti, accettiamo la proposta di accantonamento dell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 3 e dell'emendamento 3.1.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Colleghi, la discussione e il voto sull'articolo 3 e sul relativo emendamento, nonché il voto finale sul Documento XXII, n. 11 sono pertanto rinviati ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,30.

ALLEGATO

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL *Doc.* XXII, N. 11

NT1

LA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione» con il compito di accertare:

a) eventuali nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani in Roma, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Composizione e costituzione della Commissione)

1. La Commissione è composta da trenta senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Senato.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 5.

(Richiesta di atti e di documenti)

1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

3. La Commissione cura il trattamento informatico dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 6.

(Segreto)

1. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

2. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis*.

Art. 7.

(Collaborazioni)

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie, nei limiti stabiliti dall'articolo 4-*quinquies*, comma 1, secondo periodo.

Art. 8.

(Organizzazione interna e spese di funzionamento)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL *Doc.* XXII, N. 11

Art. 1.

1.1
MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare, per quanto riguarda i fatti di cui alla lettera *a)*, le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana;».

1.2
MALAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «riconducibili ad apparati» *fino al termine del periodo.*

Art. 3.

3.1
CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta senatori» *con le seguenti:* «venti senatori».

€ 1,00